

DIPARTIMENTO JONICO IN SISTEMI GIURIDICI ED ECONOMICI DEL MEDITERRANEO: SOCIETÀ AMBIENTE, CULTURE

JONIAN DEPARTMENT - MEDITERRANEAN ECONOMIC AND LEGAL SYSTEMS: SOCIETY, ENVIRONMENT, CULTURES

ISBN: 978-88-909569-0-4





# ANNALI 2013 - ANNO I

(ESTRATTO) AUGUSTO SEBASTIO

IL DIRITTO ALL'OBLIO

### DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO

BRUNO NOTARNICOLA

## COORDINATORE DELLA COLLANA

FRANCESCO MASTROBERTI

# COMMISSIONE PER GLI ANNALI DEL DIPARTIMENTO JONICO

Bruno Notarnicola, Domenico Garofalo, Riccardo Pagano, Giuseppe Labanca, Francesco Mastroberti, Aurelio Arnese, Giuseppe Sanseverino, Stefano Vinci

#### COMITATO SCIENTIFICO

Domenico Garofalo, Bruno Notarnicola, Riccardo Pagano, Antonio Felice Uricchio, Maria Teresa Paola Caputi Jambrenghi, Daniela Caterino, Maria Luisa De Filippi, Arcangelo Fornaro, Ivan Ingravallo, Giuseppe Labanca, Tommaso Losacco, Giuseppe Losappio, Francesco Mastroberti, Francesco Moliterni, Concetta Maria Nanna, Fabrizio Panza, Paolo Pardolesi, Ferdinando Parente, Giovanna Reali, Laura Tafaro, Sebastiano Tafaro, Nicola Triggiani

#### **COMITATO REDAZIONALE**

AURELIO ARNESE, GIUSEPPE SANSEVERINO, STEFANO VINCI

#### REDAZIONE:

Prof. Francesco Mastroberti Dipartimento Jonico in Sistemi Economici e Giuridici del Mediterraneo: Società, Ambiente, Culture Via Duomo, 259 c/o ex Caserma Rossaroll 74123 - Taranto Italy

E-MAIL: FMASTROBERTI@FASTWEBNET.IT

TELEFONO: + 39 099 372382 FAX: + 39 099 7340595

HTTP://WWW.ANNALIDIPARTIMENTOJONICO.ORG

## Augusto Sebastio

#### IL DIRITTO ALL'OBLIO

#### **ABSTRACT**

La rete, nelle sue modalità ed utilizzo, esalta maggiormente l'individuo a scapito della società, ponendo in crisi i valori universalmente riconosciuti. Nel web, nonostante le apparenze, ogni cittadino esercita una rinuncia alla propria sovranità personale, al trattamento dei propri dati e dei propri poteri. Un potere personale che demanda a soggetti terzi, privati, che non rappresentano lo Stato e non sono necessariamente in grado di proteggere i dati come beni propri. Il Regolamento Europeo per la tutela dei dati in Rete riconosce il diritto all'oblio come diritto alla cancellazione dei propri dati. Il presente studio approfondisce il rapporto cittadino-Stato alla luce dell'evoluzione del web,il nuovo patto sociale, i diritti nuovi nati in rete e la loro tutela

The network, in its mode and use, exalts the individual at the expense of society with the crisis universally recognized values. In the web, despite appearances, every citizen exercises a relinquishment of personal sovereignty, to the processing of personal data and its powers. A personal power that transfers to third parties, individuals, who do not represent the State and are not necessarily able to protect data as its own property. The European Regulation on the protection of data in network recognizes the right to be forgotten as a right to cancellation of their data. The present study explores the relationship between citizens and the State in the light of the evolution of the web, the new social pact, the rights of newborns in the network and their protection

Diritto all'Oblio - Governance Privacy

**Right to be forgotten – Governance - Privacy** 

SOMMARIO: 1. I Diritti in Rete, il nuovo patto sociale e la Governance. - 2. L'Era della Trasparenza ed i percorsi normativi. - 3. Il Diritto all'oblio, la mercificazione dei dati personali e le responsabilità in Rete.

1. – La nuova società liquida teorizzata da Baumann¹ fonda la sua esistenza e la sua evoluzione sulla immaterialità del quotidiano, sulla inconsistenza delle nuove relazioni sociali e sul mutamento dei valori sociali sempre più lontani dai contenuti democratici, istituzionali, governativi, personali, professionali e familiari che ne avevano caratterizzato per secoli la determinazione e l'evoluzione. La rete, nelle sue modalità ed utilizzo, esalta maggiormente l'individuo a scapito della società, ponendo in crisi i valori universalmente riconosciuti. Le nuove relazioni sociali ed i rapporti

\_

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Z. BAUMANN, *Modernità Liquida*, Laterza, Roma, 2002.

sociali mediati dal web richiamano la pluralità e la molteplicità priva di consistenza, una moltitudine (simile a quelle di Spinoza) che nell'ambito della protezione e classificazione dei diritti da essa scaturenti, non riesce a far valere le regole minime di codificazione, affermazione e di rispetto. Il Diritto della Rete è pur sempre un diritto e come tale andrebbe codificato e tutelato, ci si pongono però le domande: il diritto alla connessione è un diritto? È un diritto umano? È una emanazione dei procedimenti di e-democracy teorizzata e criticata? Queste domande non hanno risposta definitiva se non quella che nasce dalla dottrina che tenta di legittimare le nuove categorie del diritto e la giurisprudenza che, innanzi al caso pratico, tende a regolamentarlo tramite l'interpretazione, l'analogia ed il buon senso, in assenza di fattispecie regolata ed in virtù del principio di autonomia fortemente limitato davanti allo spettro del web e della sua immaterialità. Nel web ogni cittadino esercita una rinuncia alla propria sovranità personale, al trattamento dei propri dati e dei propri poteri. Un potere personale che demanda a soggetti terzi, privati, che non rappresentano lo Stato e non sono necessariamente in grado di proteggerli come beni propri. Tali soggetti terzi attraverso offerte economiche, spesso gratuite, gestiscono, o meglio "trattano", i dati nella consapevolezza del valore commerciale di questa abdicazione e della spendibilità dei dati sottratti senza consapevolezza agli utenti. L'outsourcing dei propri dati, la prassi quotidiana cui il cittadino-individuo si espone, prevede l'affidamento a terzi della propria individualità e della propria personalità in rete una sorta di spontanea auto-delegittimazione praticata con grande fiducia e spontanea legittimazione del gestore, senza consapevolezza degli intenti commerciali di terzi, che spalancano il mondo della rete, della ricerca delle informazioni e della velocità di ricerca dei dati ad un prezzo subdolo che il cittadino preferisce pagare liberamente in cambio dei servizi ricevuti, senza considerazione della volontà di chi tali dati li cumula, li accresce e li vende per finalità economiche. In tal senso la società propriamente detta, almeno quella analogica sorta quattro secoli fa, termina qui. Si pone in stand-by in attesa di un nuovo patto sociale che prevede nuovamente l'individuo come centro di diritto e di diritti. Il patto originario tra Stato ed individuo si è rotto come afferma Touraine<sup>2</sup>. L'originaria cessione delle prerogative di autonomia e di libertà in favore dello Stato il cui sinallagma era generato da nuove certezze e diritti garantiti dallo Stato non ha più ragion d'essere<sup>3</sup>. Il nuovo rapporto tra l'individuo e la società e le sue istituzioni non prevede anacronismi, ma analisi delle nuove esigenze ed aggiornamento delle regole e dei ruoli. Aspettativa oltremodo utopistica, termine che richiama le intuizioni di Thomas More e che ben si allinea alle modalità della rete smaterializzata per l'etimologia greca dove ou-topos è il non luogo, esattamente come Internet, e dove EU-topia (non solo quella di More ma

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> A. TOURAINE, *La fin des societès. Le Couleur des idèes*, SEUIL, 2013, in cui il filosofo riprende l'idea della nuova società e del nuovo patto sociale già introdotta nel testo *La Globalizzazione e la fine del sociale*, 2008, Il Saggiatore.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> A. TOURAINE, *La globalizzazione e la fine del sociale*, Il Saggiatore, 2008.

anche quella Europea sin dai tempi del Manifesto di Ventotene) da eu-topos, è il buon luogo, quello che la rete dovrebbe essere, secondo il disegno ipotizzato, non solo per il web, bensì per tutte le aspettative europee e mondiali in campo analogico e digitale. La nuova società contempla in sé la società virtuale da cui non può prescindere, cui demanda parte della sua consistenza nel web, lo spazio pubblico più grande del mondo e la più importante fonte di conoscenza e di confronto. La necessità di un nuovo accordo, di un nuovo patto sociale virtuale seguito da una nuove politiche sovranazionali globali cui valga la pena abdicare e che tengano conto delle web rules, è assolutamente improcrastinabile alla luce delle nuove abitudini, dei comportamenti e dei diritti dell'uomo in rete, umani o digitali, ma pur sempre diritti meritevoli di assoluto riconoscimento e tutela. L'agenda per una nuova Governance della rete e la riscrittura delle regole fondamentali è di assoluta priorità, superando l'attuale accordo silente Washington-Silicon Valley che affida la gestione, l'aggiornamento e la monetizzazione del valore dati a soggetti privati che garantiscono l'uso e l'accesso al Governa a richiesta. Va da sé che un tale accordo non può avere valenza mondiale, non considerando gli interessi mondiali e quelli dei singoli paesi, che non possono e non vogliono delegare a terzi il controllo delle comunicazioni elettroniche<sup>4</sup>.

2. – Il Diritto all'oblio, nell'era della Trasparenza, si inquadra in questo nuovo patto, nel riconoscimento di una necessità avvertita in Rete e nella quotidianità internazionale dove il furto dei dati, il trattamento non autorizzato e la pubblicazione istantanea è ormai prassi consolidata. La responsabilità dei dati di rete e della loro trattazione, termine volutamente ampio che comprendere una molteplicità di diritti dalla gestione alla archiviazione, all'uso, è ormai un problema mondiale che sfugge alla Governance ed al controllo dei sistemi di sicurezza sempre più esposti a cyberattacchi in grado di ridicolizzare i sistemi ordinari di immagazzinamento e protezione dei dati ma che perfora e svilisce con estrema facilità le difese di istituzioni e paesi<sup>5</sup> sempre più interessati alla creazione di reti nazionali controllabili (come in atto in Germania ed in Brasile) fuori dal contesto del web sin qui sviluppato sotto il controllo della Governance degli Usa. L'era della trasparenza, indebolita dalle sistemiche violazioni ha le sue opacità: esiste infatti una trasparenza ritenuta favorevole che svela informazioni altrimenti sconosciute<sup>6</sup> e genera nuova democrazia perche tiene desta la ragione "pubblica" denunciando ogni tipo di pratica illegale di banche, multinazionali e governi, anch'essi denunciati quando praticano "l'uso privato della ragione", ed esiste poi una trasparenza limpida che vincola e controlla a scapito della

-

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> E. MOROZOV, *L'Ingenuità della Rete* (2011), edizioni Codice ed ancora Privacy Market apparso su Frankfurter Allgemeine Zeitung, 2013.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Per approfondimenti sulla tematica della violazione della segretezza delle comunicazioni, in special modo quelle tra Governi e servizi segreti è interessante l'approfondimento compiuto da E. SCHMIDT e J. COHEN nel testo *La Nuova Era Digitale*, Rizzoli Etas, 2013.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Per approfondimenti in tema di privacy, controllo pubblico e privato interessante lo studio di S. ZIZEK, *Un anno sognato pericolosamente*, Ponte alle Grazie, 2013.

privacy e delle sue manifestazioni più private<sup>7</sup>, cioè il restringimento di quello che Kant definiva l''uso pubblico della ragione". La Rete è infatti divisa infatti tra il libero uso pubblico ed il pervicace, ostinato e crescente controllo privato. Informazione e comunicazione accrescono il sapere. La conoscibilità, in tutte le sue forme, genera aggiornamento e mutamento e la trasparenza, come forma primaria di democrazia<sup>8</sup>, trascina verso imprevedibili evoluzioni benefiche o distruttive per la situazione politica preesistente con implicazioni democratiche o meno a seconda della sponda geografica colpita e del suo status. Essa genera un nuovo confronto tra cittadino e stato ed anche conflitto tra cittadino e potere nel nome di quell'interesse legittimo che è, o almeno dovrebbe essere, interesse di entrambi salvaguardare. La protezione dei dati personali in rete, viene meno come il senso dello Stato. Facebook è per popolazione il terzo luogo non-luogo più popolato del pianeta, senza bandiere, senza inni e senza vessilli di stato. Il web ed i social network sono le nuove palestre di esercizio sociale, i nuovi focolai e le nuove urne di voto. I netizens o millennials (cittadini digitali) si accreditano e riconoscono reciprocamente, garantendosi un rispetto reciproco decisamente più raro e difficile nella società analogica. Questo fenomeno di riconoscimento digitale privo dei requisiti analogici di certezza del diritto e del connubio indissolubile Società-Stato, demolisce il sistema di sicurezza sociale preesistente, determina nuove esigenze, che dovrebbero sfociare in un accordo sociale internazionale, un trattato, un vero e proprio patto valido ad ogni latitudine del mondo scevro da interessi diversi come quelli dei fornitori di contenuti e dei paesi di provenienza dei fornitori stessi, che ne legittimano le aspettative e richieste a scapito dei consumatori nascondendosi dietro la protezione nazionale. La fiducia in Rete non è sempre e comunque feedback bensì tutela del consumatore che,almeno il codice del consumo è sempre contraente debole e come tale non soggetto a legislazione emergenziale ma a normative ponderate ed efficaci che garantiscano le soglie minime di tutela<sup>9</sup>. L'inesistenza di servizi gratuiti, anche quelli che si presumono tali, o proposti come tali, genera l'implicito diritto alla accumulazione ed allo scambio di dati privati, una barbarie informatica scambiata per libero mercato, una prassi pericolosa che indebolisce e soverchia le poche certezze che la rete è stata in grado di generare. La rete in quanto spazio pubblico non può non essere governata e lasciata libera nella sfera degli interessi della regolamentazione privata, non può essere soggetta ad occupazione privata e non avere quei requisiti minimi di sicurezza di cui

\_

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> Byung Chul Han società della trasparenza "*Transparenzgesellschaft*", 2012 Matthes e Seitz Berlin, in questo studio l'autore pone l'attenzione sulla trasparenza pervasiva dei social-network ed i nuovi stili sociali caratterizzati dal detrimento dei valori sociali consolidati e riconosciuti come il pudore e la fiducia.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> La tematica si riprende gli studi sulla democrazia liquida di Baumann e l'ulteriore affermazione della sorveglianza liquida teorizzata in *Liquid Surveillance* da D. LYON e Z. BAUMANN in *International Political sociology*, volumes 4, issue 4325-338, 2010.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> Il legislatore nella elencazione delle misure analogiche e digitali ha distinto le misure minime di sicurezza sia in campo analogico che digitale, definendole in via definitiva.

la società reale si è dotata in quanto *res pubblica*. Il nuovo accordo sociale non può prescindere da una legislazione comune condivisa tra Europa e Usa *in primis*, ed estesa a tutti i paesi, che non possono indebolire le immense possibilità che la Rete offre per proteggere interessi politici, geografici ed economici<sup>10</sup>.

3. – Lo spazio pubblico più grande del pianeta è anche il custode di dati, profili, preferenze, inclinazioni, interessi, ricordi, emozioni, annunci, immagini, relazioni sociali condivise, giudizi, iniziative, lavori, contestazioni, estrinsecazioni ed emanazioni della personalità umana liberamente caricate sul web ed affidate a terzi non conosciuti consapevolmente. La molteplicità dei termini usati è pari a quella voluta dal legislatore a componimento della definizione finale di trattamento dei dati. Anche in tal caso la salvaguardia di ogni risvolto, di ogni azione e di ogni condotta comporta l'inclusione di ogni possibilità di utilizzo e di ogni attività o espressione effettuabile o gestibile in rete attraverso la condotta diretta di caricamento ed immissione dei dati. L'idea dei dati riposti in un luogo sicuro ed a disposizione di pochi è assolutamente vaga e meritevole di approfondimento cosi come avviene per il consenso informato. La facilità di caricamento dei dati consapevole, come comportamento concludente al fine di consentire a terzi la gestione dei dati, lascia innumerevoli dubbi apparenti e concreti. La libera gestione dei propri dati e la disponibilità degli stessi è certamente espressione della propria autonomia e della propria libertà di azione e di espressione ma possono tali diritti essere esercitati senza timore della memoria, della persistenza della memoria, dell'utilizzo da parte di terzi di ciò che ci appartiene o che riteniamo di aver cancellato e rimosso<sup>11</sup>? La rete non è invulnerabile e l'assenza di certezza consustanziale ad ogni modalità del web genera un limbo nel quale i dati vengono immagazzinati e mai espulsi, scolpiti nella memoria di rete come fatti certi e non contestabili anche quando possono esserlo. Quello che ci riguarda diviene parte del web, oggetto inamovibile e disponibile, gestibile e riproducibile più volte contemporaneamente, sempre a disposizione delle memorie e dei "cloud" di immagazzinamento. Appare oltremodo palese che se la tutela dello spazio privato è già di per sé difficilmente attuabile, la tutela dello spazio pubblico, analogico quanto digitale, che immagazzina informazioni può presentare difficoltà

<sup>&</sup>lt;sup>10</sup> L'Unione Europea ha presentato una proposta di Regolamento sulla Privacy in data 25.01.2012 dalla Commissione Europea, dal Commissario UE alla Giustizia Vivianne Reding, per poi proseguire con la procedura di co-decisione affidata al Consiglio dei rappresentanti degli Stati Membri e dei Ministri ed al Parlamento Europeo. Ad oggi non vi è una posizione comune stanti le correnti europee filo americane e quelle consolidate della Europa più tradizionale, meno vicina alla deregulation e più alla prassi normativa di prevenzione. Per il Parlamento Europeo i lavori sono affidati alla Commissione LIBE – libertà civili, giustizia ed affari interni, che si occupa di diritti dei cittadini, dei diritti dell'uomo e dei diritti fondamentali, gestisce la legislazione relativa alla trasparenza con riferimento al trattamento dei dati personali.

<sup>&</sup>lt;sup>11</sup> Per un interessante ed approfondito studio della tematica è molto interessante l'analisi svolta da J. ROSEN, *The Right to be Forgotten*, Stanford Law Review Online, 2012, p. 64.

maggiori e problemi di competenza e controllo. Si può affermare con certezza che esiste un vero e proprio mercato della privacy, con beni in vendita non soggetti a scadenza, non deperibili ma aggiornabili, un processo di accrescimento costante che segue la crescita e l'invecchiamento dell'individuo, il mutare dei suoi gusti, delle sue passioni ed interessi o l'evolversi degli stessi. L'esistenza di procedure di disaster recovery sono la prova della grandezza e della povertà dei sistemi, capaci di salvare ogni dato ma anche di non dimenticarne alcuno. La condizione attuale della geopolitica mediata tecnologicamente è l'esistenza di un mondo autonomo, detto cyberspazio, non governato in ogni sua parte e con diramazioni ulteriori, difficilmente governabili ma pur sempre disponibili, che immagazzinano dati e li salvano generando la possibilità di utilizzo contestuale, i cosiddetti cloud<sup>12</sup>. Il controllo dei dati è trasversale ed i sistemi di aggressione delle vulnerabilità dei software e di ogni infrastruttura di comunicazione digitale facilitano il controllo da parte dei Governi ma anche dei Regimi ad ogni latitudine, così da poter controllare ogni focolaio di dissidenza<sup>13</sup>. La sovranità dell'informazione diviene, in tal guisa, un problema di politica internazionale che si riflette sulle politiche nazionali e spesso sulla censura interna con la contestuale nascita ed implementazione di social-network nazionali, nei quali il diritto all'oblio è una chimera, più propriamente neanche un diritto. La stessa evoluzione *smart* della tecnologia dotata di sensori avanzati in condivisione, genera la tracciabilità assoluta e la raccolta delle informazioni, un potere che consentirà la gratuità di molte icone tecnologiche ed il cui prezzo reale sarà la cessione della sovranità personale e di ogni informazione che ci riguarda, la mercificazione dell'io e la monetizzazione dell'auto-sorveglianza teorizzata da Morozov, fino alla cessione volontaria diretta dei nostri dati, la nostra personale bancarella virtuale dove la merce in vendita siamo noi stessi. Una imprenditorialità priva di etica e asseverata dal consumismo, pur sempre soggetta alle leggi di mercato, tra cui, anche in questo caso, il fallimento, procedura concorsuale fin troppo pericolosa per chi produce e sostanzialmente "è" costituito da dati spendibili. La volontà espressa è in contrasto con la mancata consapevolezza e genera l'assenza di responsabilità e la dispersione dell'etica, uno dei tanti effetti della dispersione dei valori della società contemporanea. Affermare con decisione la mercificazione dei dati propri attraverso se stessi non può non avere, per contrappasso l'affermazione decisa di una legge che garantisca il Diritto all'oblio, inteso come diritto alla rimozione dei propri dati, sia immessi da terzi che da se stessi, in tal caso un ripensamento informatico e la revocatoria della decisione che i propri dati siano beni commerciabili. Proprio come

<sup>&</sup>lt;sup>12</sup> Contro la teoria dell'autonomia E. Morozov che contesta apertamente l'esistenza di uno spazio virtuale autonomo dove sia possibile maggior privacy rispetto alle istituzioni sociali essendo tutto sottoposto al controllo USA.

<sup>&</sup>lt;sup>13</sup> Nell'Agosto del 2013 Facebook ha comunicato le richieste di accesso al materiale degli utenti da parte di 74 Governi di tutto il mondo nel primo semestre del 2013, l'Italia è risultata quinta dietro USA-India, Regno Unito e Germania con ben 1705 richieste.

nel diritto civile ed in quello fallimentare, verrebbero meno gli effetti di condotte attuate durante un arco temporale, per mancata conoscenza delle regole o per semplice ripensamento. Come nel caso della responsabilità del provider e l'obbligo di rimozione in capo ad esso, con la estensione anche a terzi dell'obbligo di rimozione di dati apparsi, cancellati nuovamente apparsi in rete. Il Diritto all'Oblio necessità di tutela più ampia rispetto alla responsabilità del provider che distingue le responsabilità del destinatario del servizio fornito da quella che fanno capo ad un hosting provider, che in ogni caso non ha mai controllo preventivo delle informazioni su interventi di terzi inserzionisti e non vi è alcun obbligo normativo di controllo preventivo o vigilanza su inserzioni di utenti o terzi<sup>14</sup> se sulla piattaforma digitale viene reiterato un comportamento già censurato e rimosso. Il Diritto all'Oblio si dovrebbe estrinsecare in una lavagna digitale, capace di azzeramento dei contenuti digitali con cadenza temporale stabilita normativamente 15, certamente una perdita di dati importanti ma un diritto incontrastabile ed indifferibile ascrivibile alla categoria dei diritti umani. La proposta di Regolamento per la Protezione dei dati,in sostituzione della precedente direttiva del 1995, prevede all'articolo 17 Il Diritto all'Oblio (o Right to be Forgotten) determinandolo nel diritto all'oblio ed alla cancellazione dei dati personali e nel diritto alla astensione da ulteriori divulgazioni dei dati, senza la utile distinzione prospettata da Rosen<sup>16</sup> circa la rimozione di dati auto-pubblicati e dati pubblicati da terzi. La distinzione non appare di scarso rilievo in quanto attende alle facoltà e diritti propri ed alla coercibilità della rimozione in forza di obbligo giuridico o di provvedimento all'uopo attenuto nei confronti di terzi, tenendo conto della sostanziale immunità in tema di e-commerce, garantita al provider dalla Direttiva 2000/31 EC, verso la quale l'articolo 14 del Regolamento per la protezione dei dati non ammette deroghe di sorta. L'art 17,in forza delle previsioni dell'articolo 14, impone il Diritto alla Cancellazione dei propri dati ed il diritto ad ottenere la cancellazione dei propri dati nei confronti di terzi, definiti "controller" con obbligo di astensione da ulteriore utilizzo e pubblicazione dei dati. Per tali obblighi il legislatore europeo utilizza il termine "dissemination". È evidente che i terzi potrebbero avere creato un contenuto assolutamente inesistente e quindi un falso o aver riprodotto o modificato un contenuto preesistente relativo ad un soggetto 17. È oltremodo necessario l'obbligo di rimozione di contenuti artatamente creati, riprodotti o modificati ed il diritto all'oblio si configura nell'eliminazione di ogni traccia in rete

<sup>&</sup>lt;sup>14</sup> Come ribadito di recente dalla sentenza del Tribunale di Milano n 44529/2013 Prima Sezione Civile in tema di responsabilità del Provider, diffamazione digitale e rimozione dei contenuti.

<sup>&</sup>lt;sup>15</sup> Si potrebbe ipotizzare la cancellazione dei dati quinquennale,come previsto dal disegno di legge Europeo, non è chiaro, circa le modalità, se si tratti di un meccanismo automatico o soggetto a reclamo, oppure se i dati transitino in un limbo digitale nel quale rimangono disponibili per l'autorità giudiziaria.

J. ROSEN, The Right to be forgotten, Stanford Law Review Online 64.

<sup>&</sup>lt;sup>17</sup> G. Sartor, Providers' Liabilities in the New Eu Data Protection Regulation: A Threat To Internet Freedoms?, EUI Working Papers, 2012/24.

di contenuti sconvenienti e falsi che nulla hanno in comune con le attività dei reputation cleaner che posticipano in rete informazioni senza cancellarle ma rendendone difficoltosa la ricerca. L'effetto voluto dal legislatore non è quello di rendere difficile la ricerca dei dati bensì quello di renderne impossibile la ricerca e l'utilizzo e la storicità della presenza nelle memorie di rete. È evidente che tale previsione comporta una maggiore attenzione con implicazioni sui principi di libertà ed autonomia di espressione a fronte della considerazione del rischio. La violazione di tali norme comporta gravi sanzioni pecuniarie con effetto di ristoro del danno subito la cui entità pone l'attenzione sulla importanza della violazione ed una necessaria contemperazione tra il diritto all'oblio ed il diritto alla libertà di espressione e diffusione della notizia, con una riflessione sui criteri di prevalenza e rilevanza che non può esimere il legislatore, in ambito europeo prima che mondiale, dalla uniformità normativa e dalla tutela di tutte le libertà di Rete.